

COMUNE DI PARONA

Comunità



Europea



Provincia di Pavia

Regione



Lombardia

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA COMUNALE PARITARIA DI PARONA:
SEZIONE PRIMAVERA E SEZIONE “BIM BUM BAM”,
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2026/2027 E 2027/2028
(1° SETTEMBRE 2026 / 30 GIUGNO 2028).**

**CAPITOLATO D’APPALTO
TECNICO – AMMINISTRATIVO**

CPV: 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica

Codice ATECO: 85.10 – Istruzione prescolastica

CUI S83001230180202600002

PARTE I°: OGGETTO DELL'APPALTO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente Capitolato l'affidamento da parte del Comune di Parona (di seguito: stazione appaltante) del servizio di gestione della Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria di Parona:

- gestione di n. 1(una) sezione *Primavera*, rivolta a bambini che abbiano compiuto i 24 mesi di età, ubicata al piano terra del plesso scolastico comunale di Via Papa Giovanni XXIII n. 18, con capacità ricettiva di numero 21 posti, limitando però il rapporto numerico educatori-bambini orientativamente non superiore a 1:10 tenuto conto dell'età dei bambini;
- gestione di n. 1(una) sezione denominata "*Bim Bum Bam*", rivolta a bambini di età compresa tra i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento ed i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, con presenza pertanto di una fascia di età mista nella sezione, ubicata al piano primo del plesso scolastico comunale di Via Papa Giovanni XXIII n. 18, con capacità ricettiva di numero 23 posti.

ART. 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO

La Scuola dell'Infanzia Comunale paritaria di Parona è un Servizio educativo e sociale di interesse pubblico, che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

In particolare, la Scuola dell'Infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento, promuove nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza, è un luogo di dialogo, di approfondimento culturale e di confronto con le famiglie per condividere modi e forme di realizzazione dei traguardi educativi.

La Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria ha, quindi, la finalità di:

- promuovere, sostenere e prendersi cura del benessere psicofisico e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali del bambino. La realizzazione di tale finalità consegue al riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere protagonisti attivi della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni;
- sostenere il ruolo genitoriale delle famiglie e le loro scelte educative, facilitando la conciliazione degli impegni lavorativi con i tempi di cura dei figli. Le famiglie cioè sono riconosciute come soggetti integranti il progetto educativo, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione ed alla condivisione delle attività realizzate dal servizio medesimo. Il personale educativo garantisce un raccordo continuo con i genitori, promuovendone la partecipazione alla vita del servizio, mediante incontri periodici, colloqui, incontri informali o su argomenti inerenti l'educazione dei bambini, momenti di festa. Lo scopo ultimo di tali iniziative è la promozione di un rapporto di reciproco riconoscimento e fiducia, di sostegno e di corresponsabilità educativa tra famiglia e scuola;
- assicurare la coerenza educativa con l'ambiente familiare e svolgere, nella comunità locale, funzioni di formazione permanente su temi inerenti alla Prima Infanzia e sui diritti dei minori, ricercando l'integrazione con gli altri servizi educativi del territorio.

ART. 3 - RICETTIVITA' E APERTURA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria accoglie bambini che abbiano compiuto i 24 mesi di età nella sezione Primavera, mentre la sezione Bim Bum Bam accoglie bambini di età compresa tra i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento ed i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, con presenza all'interno della sezione stessa di una fascia di età mista.
2. Il servizio, in entrambe le sezioni, funziona ogni giorno dal lunedì al venerdì con orario di ingresso dalle ore 7,30 ed orario ultimo di uscita alle ore 17,30, con possibilità di uscita per l'utente dalle ore 16,00. Le famiglie possono chiedere un tempo scuola ridotto, limitato alla fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 13,30, con consumo obbligatorio del pasto a scuola e possibilità di uscita dalle ore 13,00. È ammessa, pertanto, sia la frequenza a tempo normale (9,00/17,30) sia a tempo ridotto ovvero dalle 9,00 alle 13,30.

Eventuali richieste a pagamento del servizio di pre scuola c/o la sezione primavera dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 9,00 saranno gestite unitariamente al servizio pre scuola della sezione Bim Bum Bam.

Si riportano di seguito gli orari validi per entrambe le sezioni:

- ORARIO DI FUNZIONAMENTO: apertura scuola dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 17,30.

- ORARI DI FREQUENZA ALUNNI: (in base alla scelta effettuata dai genitori)

- RIDOTTO - DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,30, DAL LUNEDI' AL VENERDI'
- NORMALE - DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 17,30, DAL LUNEDI' AL VENERDI'

Servizio ausiliario (a pagamento su richiesta) di: PRE SCUOLA - DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 9,00, DAL LUNEDI' AL VENERDI'.

3. Il servizio deve essere attivato secondo calendario scolastico fissato dal Comune di Parona, nel rispetto delle disposizioni di Regione Lombardia e del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dovrà prevedere il funzionamento della struttura per 10 mesi, in genere dall'inizio del mese di settembre all'ultimo giorno feriale del mese di giugno, per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, senza possibilità di sospensioni, salvo quelle stabilite nel calendario scolastico fissato dal Comune di Parona. Detto calendario annuale sarà comunicato in tempo utile all'aggiudicatario per l'organizzazione del servizio. L'apertura del servizio dedicato agli utenti è preceduta da giornate di lavoro in equipe, finalizzate all'avvio dell'anno educativo, e di pulizia e ripristino degli spazi.
4. La sezione *Primavera* ha una capacità ricettiva di numero 21 posti; tale capacità, però, tenuto conto dell'età dei bambini, viene ridotta a 10 posti, con un rapporto numerico educatori-bambini non superiore a 1:10. La sezione *Bim Bum Bam* ha una capacità ricettiva massima di numero 23 posti. Il rapporto numerico educatori-bambini è di 1:23.
5. L'ammissione alla Scuola viene effettuata dal competente servizio del Comune di Parona, che provvede alla raccolta delle iscrizioni e alla formazione di una graduatoria secondo i criteri stabiliti nel vigente Regolamento per il funzionamento della Scuola dell'Infanzia comunale. In caso di ritiro di un bambino sarà cura del Comune provvedere ad una nuova assegnazione.
6. Per la sezione *Bim Bum Bam*, i bambini vengono ammessi ai servizi educativi, di norma, a partire dal mese di settembre di ogni anno scolastico, secondo un programma di inserimenti concordato con il personale operante nei servizi, mentre, per la sezione *Primavera* i bambini vengono ammessi ai servizi educativi, al compimento dei 24 mesi di età anche nel corso dell'anno scolastico, secondo un programma di inserimenti concordato con il personale operante nei servizi. Poiché l'inserimento nei servizi costituisce un momento particolarmente delicato per il bambino che vive la prima importante esperienza di separazione/individuazione dal genitore e poiché è fondamentale che tra servizio e famiglia si crei un rapporto sereno, base sicura nelle relazioni affettive, l'Impresa aggiudicataria dovrà:
 - a) fare precedere l'inserimento di ogni bambino da colloqui individuali fra genitori ed educatori, affinché possa instaurarsi un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia;
 - b) permettere, nella fase di inserimento, la presenza di un genitore che condivide questa esperienza con il figlio e con gli educatori per un periodo idoneo a facilitare l'inserimento del piccolo.

ART. 4 - SEDE ED ATTREZZATURE

1. La Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria di Parona è collocata in via Papa Giovanni XXIII n. 18, in una struttura su due piani, dove al piano terreno si colloca la sezione *Primavera* ed al piano primo la sezione *Bim Bum Bam*; nel complesso la struttura è di circa 390 metri quadrati, oltre a giardino di circa 90 mq recintato ed attrezzato con giochi per bambini.
2. Il servizio oggetto d'appalto viene erogato dall'impresa aggiudicataria presso la struttura sopra specificata. A tal fine l'Amministrazione mette a disposizione spazi, aree di pertinenza, attrezzature, arredi e tutto quanto contenuto nei locali di Via Papa Giovanni XXIII n. 18 Parona, che la ditta deve restituire al termine dell'appalto nelle medesime condizioni nelle quali li ha ricevuti.
Al suddetto fine, verrà redatto in data antecedente l'inizio della gestione, apposito verbale di consegna in contraddittorio tra le parti e sottoscritto da entrambe.
Tutto quanto necessario per la gestione del servizio è di proprietà del Comune e la disponibilità viene trasferita all'impresa appaltatrice limitatamente ed esclusivamente in relazione all'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

L'impresa appaltatrice si considererà a perfetta conoscenza delle condizioni dei locali, impianti, arredi e attrezzature su cui dovrà essere effettuato il servizio oggetto del presente capitolato.

3. Il Comune si fa carico dell'onere economico relativo a:

- Utenze domestiche (acqua, corrente elettrica, riscaldamento e telefono);
- Arredi;
- Manutenzioni ordinarie e straordinarie. I locali e gli impianti potranno essere soggetti a modifiche nel corso della durata dell'appalto da parte della stazione appaltante, che avrà cura di comunicare all'impresa appaltatrice i relativi provvedimenti. In occasione di lavori di manutenzione della struttura o trasformazione degli impianti, l'Impresa dovrà dare libero accesso al personale comunale o di altre imprese autorizzate.

4. Quanto preso in consegna dall'impresa appaltatrice, come verificato dalla stessa con apposito verbale di consegna, si intende funzionante e in buono stato (e certificato a norma per quanto riguarda gli impianti); pertanto, la stazione appaltante resta sollevata da qualsiasi onere inerente a successivi interventi che si rendessero necessari a causa di usura, danneggiamenti o furti; tali eventuali spese saranno a totale carico dell'impresa appaltatrice.

Gli operatori dell'appaltatore sono tenuti ad un uso diligente e corretto delle strutture e attrezzature fornite dal Comune per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. Devono provvedere pertanto alla segnalazione tempestiva al Comune dei guasti. L'Appaltatore è tenuto a rispondere al Comune per gli eventuali danni causati alle predette strutture e attrezzature, imputabili a negligenza, imprudenza o imperizia dei propri operatori. Nel caso pertanto di danneggiamento o perdita di materiale e attrezzature, dovuto alle predette cause, dovrà provvedere alla loro sostituzione.

L'Impresa si obbliga a non apportare modifiche o trasformazioni ai locali e agli impianti e a non mutare destinazione d'uso ai locali. L'eventuale ripristino è a carico dell'Impresa, fatti salvi eventuali maggiori danni ed i casi espressamente previsti dal capitolato soggetti a penale.

In qualunque momento, su richiesta della stazione appaltante, le parti provvederanno alla verifica dell'esistenza e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che alle eventuali mancanze l'Impresa sopporterà con la necessaria sostituzione, entro i successivi 20 giorni dal riscontro. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte dell'Impresa, la stazione appaltante provvederà all'applicazione della relativa penale.

Al termine dell'appalto l'impresa appaltatrice dovrà riconsegnare alla stazione appaltante i locali, gli arredi e le attrezzature, sia date in consegna che eventualmente integrate, in perfetto stato di pulizia, funzionamento e manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo. Qualora si ravvisassero danni dovuti a dolo, negligenza, imperizia o incuria o mancata o scadente manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati all'impresa cessante.

La garanzia definitiva, costituita come da contratto di appalto, potrà essere svincolata o restituita solamente dopo che sia stato sottoscritto verbale di restituzione tra impresa appaltatrice e Comune.

5. Gli interventi di pulizia straordinaria alla Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria e gli interventi di pulizia ordinaria sono garantiti dalla ditta aggiudicataria secondo le modalità descritte nel presente capitolato.

ART. 5 - PRESTAZIONI EDUCATIVE ED AMMINISTRATIVE CORRELATE

5.1 Attività educative e pedagogiche

L'impresa aggiudicataria garantisce:

A. La progettazione e gestione delle attività educative delle due sezioni della Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria di Parona.

Per la gestione della Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria (sezione Bim Bum Bam e sezione Primavera), il gestore dovrà presentare un progetto educativo (PTOF) elaborato in armonia con i principi fondamentali della Costituzione e contenente le linee essenziali del Piano dell'Offerta Formativa definite in conformità all'ordinamento vigente. Il progetto educativo, in continuità con gli anni scolastici precedenti, dovrà avere come punto fondamentale la centralità del bambino, visto come persona nella sua complessità. Elementi di forza del progetto dovranno essere la qualità professionale, gli strumenti pedagogici, la condivisione con le famiglie, l'attenzione ai bisogni e lo stimolo delle competenze socio-relazionali di ogni bambino. Esso dovrà

attuarsi come un processo di sviluppo costante che veda la costruzione di legami significativi tra bambini, educatori e genitori. Obiettivo è lo sviluppo armonico e globale del bambino nell'area cognitiva, emotiva, razionale, psicomotoria e comunicativa. Il contesto fisico dovrà essere articolato in angoli funzionali alle attività ludiche, esplorative e simboliche del bambino. Lo spazio, i materiali utilizzati e proposti dovranno essere complementi fondamentali per l'attivazione del progetto. Ogni angolo educativo strutturato dovrà avere un'identità in cui il bambino potrà riconoscersi e sviluppare la propria autonomia. La routine (pranzo, igiene, sonno) dovrà essere organizzata nel rispetto dei tempi e dei ritmi sociali del bambino. I servizi dovranno diventare luogo di relazioni, di apprendimento, di socializzazione significativi nell'esperienza autobiografica del bambino e della famiglia.

I progetti dovranno caratterizzarsi per la disponibilità degli educatori/insegnanti a concorrere con le famiglie alla formazione dei bambini, favorendone il benessere e l'armonico sviluppo fisico e psichico e sollecitandone l'apprendimento di competenze nel rispetto dei tempi individuali ed il raggiungimento dell'autonomia in una dimensione di gioco e di ascolto dei bisogni. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle situazioni di disagio e di bisogno che le famiglie dovessero evidenziare.

Oltre al progetto educativo, nel PTOF deve essere inserito un progetto organizzativo di gestione di entrambe le sezioni ove si evidenzino, in particolare:

- a) calendario di apertura annuale e giornaliera del servizio affidato, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato;
- b) numero di unità lavorative, monte ore di lavoro giornaliero e settimanale, organizzazione dei turni di lavoro di tutto il personale;
- c) programma di distribuzione delle ore di lavoro del personale insegnante da destinare ad attività frontali e delle ore di lavoro "non frontali", fra le quali le ore di aggiornamento, colloqui con le famiglie, riunioni di equipe ecc...;
- d) progetto di aggiornamento di tutto il personale operante presso la Scuola, che il gestore si impegna a realizzare durante l'orario di lavoro, con regolare retribuzione;
- e) programma di massima delle attività che si intende svolgere nel pre-scuola.

La progettazione e la gestione sinergica di cui sopra comprendono, dunque, prestazioni educative con l'utenza, riunioni e colloqui con i genitori e momenti di partecipazione delle famiglie al servizio (ad esempio festa di Natale e di fine anno), riunioni di servizio fra operatori, coordinamento e supervisione, attività di rete con il territorio per l'attuazione di una continuità educativa con la scuola primaria e la progressiva attuazione del sistema educativo integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni, previsto dal D.Lgs. 65/2017, momenti di promozione e pubblicizzazione della scuola (ad esempio la giornata dell'open-day) ecc.

Dovranno essere garantite:

- almeno una riunione per anno scolastico con le famiglie dei bambini frequentanti;
- almeno un colloquio personale con i genitori dei bambini che accedono al servizio per la prima volta in ciascun anno scolastico.

La progettazione pedagogica ed il progetto organizzativo di gestione del servizio sono in capo al coordinatore dell'Appaltatore, che promuove e supervisiona l'elaborazione integrata del programma annuale del servizio, monitora insieme alla coordinatrice comunale la sua attuazione, stimolando l'attività dei propri operatori e il feedback delle prestazioni erogate.

I costi per le attività dirette con l'utenza nonché per le attività indirette di progettazione, programmazione, supervisione e coordinamento, documentazione ecc., sono compresi nel prezzo offerto in sede di gara.

B. Percorsi formativi per il personale educativo e referente/coordinatore della Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria:

Al fine di garantire l'integrazione della progettazione educativa l'impresa aggiudicataria, in ciascun anno scolastico, garantirà adeguati percorsi formativi in ambito educativo e pedagogico rivolto agli educatori ed al referente/coordinatore dell'impresa, su tematiche utili alla qualificazione ed aggiornamento professionale del personale stesso, analoga formazione dovrà essere garantita anche alle nuove assunzioni.

Il percorso formativo dovrà svolgersi preferibilmente in orari diversi da quelli di funzionamento del servizio, in caso contrario dovranno essere garantite opportune sostituzioni del personale impegnato nella formazione, al fine di non interrompere il servizio.

L'aggiornamento professionale dei propri educatori/coordinatore, così come dei restanti operatori (personale ausiliario), è a carico della società stessa e compreso nel prezzo offerto.

Sarà particolarmente apprezzata dalla stazione appaltante la partecipazione, da parte degli operatori della ditta aggiudicataria, a corsi di formazione, di qualificazione e/o riqualificazione organizzati dalla Regione o da Enti o Organizzazioni accreditati.

5.2 Attività amministrative correlate

Il servizio comprende le attività amministrative correlate di seguito precisate:

A) Registrazione delle presenze

Quotidianamente la ditta aggiudicataria controllerà le presenze dei bambini rispetto all'elenco degli iscritti trasmesso dal Comune. I bambini non inseriti nell'elenco degli iscritti non potranno essere ammessi alla Scuola ed eventuali anomalie andranno prontamente segnalate – entro le 9.00 del giorno in cui si sono verificate - all'ufficio comunale.

La ditta aggiudicataria inoltre segnalerà via email al Comune assenze ingiustificate degli utenti superiori a n. 5 giorni consecutivi, affinché lo stesso possa contattare la famiglia di riferimento ed accertare l'effettivo interesse al servizio.

La ditta aggiudicataria infine trasmetterà al Comune al termine di ogni mese di servizio il prospetto delle frequenze giornaliera per ciascuna sezione, per il controllo delle presenze al servizio mensa e la corretta tariffazione.

B) Prenotazioni per il servizio di refezione

Per tutti i bambini iscritti alla Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria è obbligatorio il servizio mensa, pertanto la ditta aggiudicataria dovrà provvedere quotidianamente alla prenotazione dei pasti giornalieri. La trasmissione delle prenotazioni avverrà in un'unica soluzione per entrambe le sezioni. A tal fine entro le 9.30 di ciascun giorno l'Aggiudicataria comunicherà il numero di pasti da preparare (incluse le merende del pomeriggio per tutti i bambini che frequentano con orario normale) alla Società, incaricata dal Comune di Parona alla quale il servizio refezione è conferito, precisando i nominativi dei bambini assenti, per i quali non andrà preparato il pasto.

5.3 Altre attività educativo-pedagogiche

Il *servizio di supervisione pedagogica* da parte di un coordinatore appositamente incaricato dall'impresa aggiudicataria, per tutti gli operatori della Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria, finalizzato a promuovere l'elaborazione integrata del programma annuale della scuola stessa. A tal fine il coordinatore potrà effettuare anche osservazioni dell'attività con l'utenza in tutte le sezioni della scuola.

Attuazione di un *percorso operativo per la continuità educativa con la scuola primaria*. La continuità educativa dei servizi comunali di prima infanzia con la scuola primaria si realizza attraverso un percorso finalizzato alla conoscenza reciproca delle concezioni e strategie didattiche, degli stili educativi e delle pratiche d'insegnamento-apprendimento, affinché l'azione didattica si collochi all'interno di un contesto di relazioni sociali facilitanti e di un ambiente di apprendimento organizzato intenzionalmente dagli insegnanti. Il progetto di continuità educativa mira ad essere parte integrante del progetto educativo e della programmazione educativa e didattica di tutti i servizi/istituzioni aderenti. Il percorso può prevedere in ciascun anno scolastico una riunione, di solito del coordinatore e delle educatrici della scuola dell'Infanzia con le insegnanti della scuola primaria; la possibilità di visite alla scuola dell'Infanzia delle insegnanti della scuola primaria che accoglieranno i bambini l'anno successivo o viceversa. Indipendentemente dalla modalità utilizzata dall'appaltatore per realizzare tale continuità, è prevista la compilazione di un'apposita scheda contenente dati anagrafici e livelli di autonomia conseguiti da ciascun bambino in passaggio alla scuola primaria.

Altre riunioni, open day, attività extra particolari. Dato atto che nel corso dell'anno scolastico presso la scuola dell'Infanzia vengono organizzate riunioni con i genitori (ad es. per i genitori dei nuovi iscritti, riunione generale ad ottobre con presentazione del PTOF...), oltre che una giornata di open day per la presentazione dell'offerta ed attività extra in particolari occasioni dell'anno (a titolo di esempio festa di natale, festa di fine anno, altre attività sul territorio organizzate dall'Amministrazione Comunale...), dovrà essere garantita la presenza del personale educativo della ditta appaltatrice a tali riunioni/attività extra.

ART. 6 - PRESTAZIONI COMPLEMENTARI DI PULIZIA

1. Il servizio di pulizia alla Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria è gestito completamente in appalto (non è presente personale ausiliario comunale).
2. Le relative prestazioni sono effettuate dal personale ausiliario. Il personale inserviente, l'attrezzatura, nonché il materiale di consumo per la pulizia e la disinfezione degli ambienti sono a carico della ditta appaltatrice.
3. Dovranno essere messe a disposizione e fornite almeno le seguenti attrezzature e materiale di consumo (per entrambe le sezioni della scuola):
 - scope, spazzoloni, bandiere/panni di ricambio per mop, spugne, stracci, leva-ragnatele;
 - carta igienica, fazzoletti di carta, rotoloni di carta assorbente, guanti monouso, detergenti e disinfettanti.
4. Attrezzature e prodotti di pulizia dovranno rispondere alle prescrizioni contenute nel DUVRI, predisposto per il presente appalto. I prodotti per la pulizia e le relative modalità di esecuzione dovranno essere conformi ai "Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)" di cui al Decreto 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 42 del 19 febbraio 2021), in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente. In caso di difformità rispetto alle prescrizioni del succitato decreto i prodotti dovranno essere prontamente sostituiti e troverà applicazione l'art. 34 (attività di controllo da parte della Stazione Appaltante) del presente capitolato. Sulle confezioni di tutti i prodotti dovrà essere indicata in maniera visibile la eventuale pericolosità e nocività dei prodotti stessi. Dei prodotti di pulizia utilizzati dovranno essere custodite le schede tecniche presso la struttura allo scopo di rendere possibili eventuali controlli.
5. L'Appaltatore non dovrà eseguire pulizie nei locali dove sono presenti bambini e/o genitori, né lasciare incustoditi gli "attrezzi da lavoro".
6. L'impiego del materiale di pulizia deve avvenire secondo le specifiche modalità operative indicate sulle etichette e sulle schede tecniche dei prodotti. È vietato miscelare tra loro prodotti diversi o travasarli in contenitori non correttamente etichettati.
7. L'aggiudicatario dovrà garantire la corretta gestione dei rifiuti prodotti durante l'attività di gestione della Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria: dovrà provvedere al loro smaltimento secondo la regolamentazione vigente, provvedendo alla suddivisione degli stessi in maniera corrispondente alla modalità di raccolta adottata dal Comune e al loro corretto conferimento – per tipologia, negli appositi contenitori - al sistema di raccolta locale.
8. La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale ausiliario addetto ai servizi di pulizia sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti:
 - Corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia;
 - Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza);
 - Differenze tra disinfezione e lavaggio;
 - Modalità di conservazione dei prodotti;
 - Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari "ecologici", le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.

6.1 Interventi di pulizia e custodia presso la Scuola dell'Infanzia

1. Il personale ausiliario deve effettuare il servizio di pulizia dell'intera struttura adibita a Scuola dell'Infanzia, sia con riguardo ai locali interni sia all'area esterna, garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche e pulizie straordinarie (pulizia delle due sezioni prima dell'apertura di settembre e della riapertura di gennaio). L'impresa deve effettuare adeguato lavaggio dei tendaggi delle due sezioni della Scuola dell'Infanzia, almeno con cadenza annuale preferibilmente durante la chiusura estiva della Scuola dell'Infanzia.
Le pulizie devono essere eseguite a regola d'arte in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali.
2. Dovranno essere rese almeno le prestazioni di seguito elencate:

A) prestazioni a frequenza giornaliera (dal lunedì al venerdì):

- spolveratura e lavaggio con detergente idoneo di tutti i mobili – incluse le mensole - sedie e tavoli;
- pulizia e lavaggio pavimenti e tappeti in plastica/gomma;
- pulizia e lavaggio dei sanitari e del pavimento di tutti i servizi igienici (sia di quelli destinati ai bambini che di quelli riservati al personale);
- posizionamento nei bagni del materiale di consumo e igienico sanitario occorrente (ad esempio carta igienica);
- riordino dei dormitori, dei lenzuoli e dei lettini;
- pulizia dei tavoli e riassetto dei locali dopo il pranzo e la merenda;
- eventuale riordino degli spazi usati per le attività del tardo pomeriggio;
- pulizia del vialetto d'ingresso – se necessario;
- pulizia – se necessaria - dei giochi in giardino.

Tali attività sono da effettuarsi tenuto conto delle attività educative in corso, secondo migliore soluzione organizzativa predisposta dall'appaltatore.

B) altre prestazioni con diversa frequenza:

Intervento	Frequenza
Pulizia e lavaggio pavimenti nei locali non accessibili ai bambini	2 volte alla settimana
Pulizia dei rivestimenti dei servizi igienici	1 volta alla settimana
Pulizia e lavaggio porte	1 volta alla settimana
Spolveratura porte e finestre (queste ultime dall'interno)	1 volta alla settimana
Igienizzazione dei giochi usati dai bambini	1 volta al mese
Pulizia dei vetri delle finestre dall'interno	1 volta ogni 4 mesi
Pulizie straordinarie	Settembre e gennaio (prima delle riaperture)
Lavaggio dei tendaggi	1 volta all'anno (preferibilmente periodo estivo)

ART. 7 - MATERIALE

L'impresa appaltatrice fornisce per le due sezioni della Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria:

- il materiale di cancelleria e ludico-didattico;
- le attrezzature e il materiale di consumo per la pulizia degli spazi;
- il materiale igienico sanitario.

Tutte le spese e i rischi relativi alla consegna e al trasporto del materiale sono a carico dell'Aggiudicataria, compresi gli eventuali deterioramenti delle forniture dovuti a negligenza o a insufficienti imballaggi. La ditta aggiudicataria è obbligata, a proprie spese, a provvedere al ritiro e all'immediata sostituzione della merce non conforme o di quella danneggiata o deteriorata con la consegna.

7.1 Materiale di cancelleria e ludico-didattico

L'impresa appaltatrice dovrà procurarsi il materiale didattico e di consumo, ludico ed educativo necessario per la gestione del servizio (a titolo esplicativo e non esaustivo: materiale di cancelleria e strumenti per la pittura, il disegno e il didò/creta: tempere, pennelli, attrezzi, pastelli, pennarelli, fogli, matite, materiale di consumo alimentare e non per esperienze ludiche varie, giochi per attività motoria, giochi per la motricità fine, giochi simbolici) sufficiente per quantità e qualità e rispondente alle seguenti caratteristiche:

- Giochi: marchiatura e conformità alla normativa europea (CE);
- Materiale di consumo: colori rigorosamente ad acqua, atossici ed anallergici; colle prive di contenuti tossici e adatte all'uso da parte di bambini, forbici antitaglio per uso da parte di bambini.

7.2 Attrezzature e materiale di consumo per la pulizia

Si rinvia all'art. 6.

7.3 Materiale igienico sanitario

L'impresa appaltatrice dovrà fornire:

- **Materiale di consumo per cassetta di pronto soccorso:** (contenuti minimi definiti dall'art. 45 D.Lgs 81/2008, con riferimento a quanto indicato nel D.M. 388/2003): una per ciascuna sezione;
- **Prodotti per l'igiene degli adulti:** sapone liquido per i servizi degli adulti e del personale;
- **Prodotti per l'igiene dei bambini:** sapone liquido per i servizi igienici dei bambini e salviettine umidificate (i pannolini sono a carico dell'utenza).

ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'impresa appaltatrice, per svolgere il servizio oggetto del presente appalto, dovrà provvedere a tutto quanto necessario alla sua realizzazione, così come agli aspetti ad esso conseguenti, correlati ed impliciti, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in ogni ambito interessato dalle attività ricomprese nell'appalto.

Oltre a quanto previsto in altri articoli del presente capitolato, sono a carico del gestore tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato che non risultino poste espressamente a carico del Comune.

A titolo non esaustivo, l'impresa appaltatrice dovrà:

- a) procurarsi ove necessario, prima dell'assunzione del servizio, tutte le autorizzazioni, nullaosta e benestare rilasciati dalle competenti autorità per l'espletamento del servizio di scuola dell'infanzia comunale paritaria; tali autorizzazioni etc. dovranno, di volta in volta, essere rinnovate anche in base a nuove disposizioni di legge in materia, emanate successivamente e nel corso del periodo di espletamento dell'appalto o a seguito di prescrizioni delle competenti autorità, con oneri a proprio carico, anche qualora il rilascio fosse subordinato alla realizzazione di interventi di manutenzione dei locali, impianti, attrezzature oggetto dell'appalto;
- b) svolgere il servizio oggetto del presente capitolato in modo da garantire il possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente per il mantenimento della parità scolastica;
- c) garantire tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato speciale d'appalto, nel rispetto della progettazione didattico - educativa presentata, con proprio personale sostenendo ogni spesa ad esso relativa, ivi compresa l'attività formativa e mantenendo in servizio un organico che consenta di provvedere con tempestività alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo, assicurando la continuità del servizio per tutta la durata del contratto (le sostituzioni dovranno essere affidate ad un numero di operatori il più possibile limitato, al fine di evitare un elevato turn-over all'utenza. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono compresi nell'offerta presentata);
- d) provvedere alla stesura del PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) con consegna al Comune di Parona entro il 10 settembre di ogni anno scolastico e garantire lo svolgimento dei servizi educativi di cui al richiamato documento;
- e) assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle disposizioni igienico-sanitarie impartite dalla competente ASL, dotando il personale del materiale igienico-sanitario necessario, degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. L'impresa dovrà dichiarare l'avvenuta formazione ed informazione del personale stesso ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e produrre prova dell'idoneità conseguita da tutto il personale impiegato alle visite mediche obbligatorie;
- f) assicurare il coordinamento pedagogico delle attività;
- g) stipulare le dovute assicurazioni e sostenerne il relativo costo;
- h) procurarsi il materiale didattico e di consumo, ludico ed educativo necessario per la gestione del servizio come stabilito all'art. 7 del presente Capitolato;
- i) procurarsi tutti gli arredi e le attrezzature ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione, eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività, anche amministrativa, di gestione della scuola;
- j) effettuare il servizio di pulizia dell'intera struttura adibita a Scuola dell'Infanzia secondo quanto stabilito all'art. 6 del presente Capitolato;
- k) la somministrazione di pranzo e merende: il personale deve provvedere alla porzionatura, alla preparazione dei tavoli, alla distribuzione delle merende e del pranzo, al riordino finale dei locali;
- l) la manutenzione ordinaria (taglio periodico o a necessità dell'erba, rimozione di foglie secche, rifiuti ecc.) degli spazi esterni che ricadono nel perimetro della Scuola dell'Infanzia Comunale, presso il plesso scolastico comunale di Via Papa Giovanni XXIII, 18;

- m) provvedere con diligenza all'apertura ed alla chiusura giornaliera della struttura, prestando attenzione alla chiusura di porte e finestre, allo spegnimento di luci ed apparecchiature elettriche in genere prima di abbandonare i locali alla cessazione delle attività giornaliere, restando l'impresa responsabile degli eventuali danni conseguenti;
- n) comunicare all'Amministrazione Comunale, quanto previsto nei tempi e modalità indicati dal presente capitolato;
- o) consentire al Comune l'eventuale utilizzo delle strutture oggetto del presente capitolato per lo svolgimento di iniziative e attività compatibili con la destinazione d'uso della struttura e purché non in contrasto con la programmazione delle proprie attività da parte del gestore;
- p) ogni altra prestazione e spesa comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dell'appalto, con riguardo al presente capitolato e relativi allegati e all'offerta presentata, nonché a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

ART. 9 - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Richiamando l'art. 4 del presente documento, la stazione appaltante, per il servizio oggetto del presente Capitolato, si impegna a:

- mettere a disposizione in uso gratuito alla ditta aggiudicataria dell'appalto, per tutta la durata dello stesso, l'immobile sito in Via Papa Giovanni XXIII n. 18 Parona (come da planimetria allegata al presente capitolato) e gli arredi, attrezzature e materiali in esso contenuti;
- comunicare, prima dell'avvio del servizio, all'Impresa aggiudicataria gli elementi essenziali (quali ad es. l'entità degli utenti, il periodo e gli orari di funzionamento del servizio, ecc.) per l'organizzazione e la gestione del servizio;
- comunicare, in forma scritta, all'aggiudicatario entro il 31 luglio di ciascun anno precedente l'inizio dell'anno scolastico di riferimento, la non attivazione di servizi complementari quali il servizio di pre scuola e/o di post scuola se introdotto nuovamente per diversa organizzazione oraria del servizio. Per il primo anno scolastico di riferimento (2026/2027), tale comunicazione sarà resa all'aggiudicatario in tempo utile per l'esecuzione del servizio;
- provvedere alla fornitura dei pasti per tutti i minori iscritti ed il personale avente diritto (con costi a carico dell'aggiudicatario), secondo quanto stabilito nel presente capitolato;
- provvedere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, esclusi i lavori necessari alla riparazione di eventuali danni provocati dal personale del soggetto gestore;
- provvedere agli oneri relativi alle utenze (spese di elettricità, riscaldamento, acqua, telefono);
- corrispondere il corrispettivo previsto secondo le modalità concordate;
- effettuare la manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento;
- effettuare la manutenzione straordinaria della struttura e dei relativi impianti;
- effettuare lo spurgo delle biologiche;
- raccogliere le iscrizioni, formare la graduatoria ed ammettere gli utenti al servizio;
- determinare, applicare ed introitare le rette a carico degli iscritti al servizio;
- in caso di iscrizione di bambini disabili certificati provvedere all'assegnazione di assistenti-educatori;
- utilizzare i dati personali e quelli delle imprese partecipanti alla gara, esclusivamente per l'espletamento della stessa e sottoporli al trattamento previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i. e dai provvedimenti e linee guida del Garante per la protezione dei dati personali relativi a scuola e pubbliche amministrazioni.

ART. 10 - STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

La "bontà" e la qualità del servizio non possono prescindere da un costante monitoraggio dello stesso. La ditta appaltatrice collabora con l'Amministrazione comunale nel processo valutativo. A tal fine garantisce le prestazioni indicate di seguito.

10.1 Riunioni

Le riunioni costituiscono un'occasione di confronto e di valutazione partecipata del servizio nel suo complesso, sono finalizzate a una riflessione condivisa sull'efficacia - ovvero sul grado di realizzazione degli obiettivi da parte degli interventi - sulle criticità e punti di forza del lavoro svolto, sui bisogni emergenti degli

utenti, ecc.; lo scopo degli incontri è quello di consolidare le buone prassi e (ri)orientare quelle risultate meno efficaci, migliorare la fruizione dei servizi da parte degli utenti.

Oltre a riunioni programmate, il coordinatore/referente del servizio sulla base delle richieste del coordinatore comunale del servizio e/o del Direttore dell'esecuzione, garantisce la propria disponibilità per incontri sui casi/problemi specifici con gli operatori competenti.

10.2 Sopralluoghi

L'appaltatore inoltre garantirà la propria collaborazione per sopralluoghi e verifiche da parte del personale dell'Amministrazione Comunale, orientate a controllare il puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore, incluso il corretto utilizzo e la regolare effettuazione degli interventi di pulizia degli spazi. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati, ai suddetti sopralluoghi, nonché ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea ed opportuna.

L'Appaltatore è tenuto a fornire al Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo in ogni momento il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.

10.3 Debito informativo

L'impresa aggiudicataria collabora con l'Amministrazione Comunale nell'elaborazione, aggiornamento e utilizzo di parametri e indicatori appositamente predisposti per i servizi in oggetto, che possano rilevare la qualità soggettiva, cioè come percepita dalle famiglie utenti, nonché quella oggettiva - organizzativa (che si esplicita negli interventi), al fine di valutare in particolare le prestazioni fornite, i processi di erogazione e di comunicazione interna ed esterna, nonché la soddisfazione dell'utenza e i bisogni espressi dalla stessa.

Al tal fine, in sede di progetto, l'impresa proporrà il questionario destinato all'utenza che, previa validazione da parte del committente in sede di esecuzione dell'appalto, dovrà essere somministrato all'utenza al termine di ogni anno scolastico.

L'impresa aggiudicataria, in occasione dei momenti di promozione del servizio, si impegna a predisporre materiale (dépliants, volantini, nonché documentazione in formato grafico e/o audiovisivo...) informativo e di promozione del servizio.

ART. 11 - FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE

11.1 Operatore comunale - Il direttore dell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, per i contratti aventi ad oggetto servizi le funzioni e i compiti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) sono svolti, di norma, dal Responsabile Unico del Progetto (RUP). Considerato che l'appalto relativo alla gestione della scuola dell'infanzia, pur avendo ad oggetto un servizio educativo, non presenta caratteristiche di particolare complessità sotto il profilo tecnico, organizzativo o gestionale tali da richiedere la nomina di un Direttore dell'Esecuzione distinto dal RUP, e non ricorrendo le ipotesi previste dall'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 per le quali il DEC deve essere individuato in soggetto diverso, si dispone che le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto siano svolte dal medesimo RUP.

Il Direttore dell'esecuzione comunale si rapporta con il coordinatore appositamente incaricato dall'impresa aggiudicataria, cui compete il monitoraggio generale del progetto presentato in sede di gara e la segnalazione di qualunque problema connesso alla gestione del servizio stesso.

11.2 Operatori dell'impresa appaltatrice

Per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato, l'impresa si avvale di proprio personale dipendente, professionalmente qualificato, il quale deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia e costantemente aggiornato, anche in materia di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro, antincendio e primo soccorso prescritta dalla vigente normativa in materia (D. Lgs. 81/08).

Tale personale deve avere caratteristiche tali da far mantenere alla Scuola dell'Infanzia comunale paritaria di Parona il riconoscimento della parità scolastica ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia.

L'impresa seleziona tutti gli operatori con particolare riguardo all'idoneità al lavoro, alla qualifica professionale, all'affidabilità, onorabilità e ne garantisce l'aggiornamento professionale per la durata del

contratto. Tutti i requisiti richiesti relativi al personale impiegato per il servizio oggetto dell'appalto dovranno essere dichiarati espressamente nell'offerta qualitativa.

Tutto il personale impiegato deve anche rispondere ai requisiti di idoneità psico-attitudinali in relazione alla tipologia del servizio da svolgere. In particolare, è fondamentale la capacità di lavorare in team: l'attività del personale si fonda infatti sul metodo del lavoro di gruppo e della collegialità, sia in fase di programmazione sia di gestione delle attività.

L'appaltatore dovrà altresì garantire, con riferimento al personale impiegato nel presente appalto, il rispetto dell'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002, ai sensi del quale coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, sono tenuti a chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli in oggetto.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare i requisiti richiesti per gli addetti ai servizi.

Organico e Clausola sociale

L'organico impiegato per la fornitura del servizio oggetto del presente capitolato deve essere quello dichiarato in sede di offerta, specificando numero di addetti, mansioni, livello, monte ore giornaliero e settimanale, orari di servizio e con indicazione della ripartizione ore/tipo di attività svolta (es. educatore di sezione, pre scuola ecc.). L'organico dovrà essere sempre garantito per la durata dell'appalto e si considera a tutti gli effetti come personale "minimo" necessario al servizio.

Nella tabella seguente è riportato l'organico minimo richiesto in presenza in struttura per l'esecuzione dell'appalto in oggetto.

Personale	Ore settimanali	CCNL e livello	Scatti anzianità
Educatore 1 (A)	37,5	Cooperative sociali – D1	5
Educatore 2 (A)	37,5	Cooperative sociali – D1	5
Assistente pre scuola / assistente per il termine giornata (16,30/17,30) (B)	12,5	Cooperative sociali – C1	1
Personale ausiliario 1 (C)	30	Cooperative sociali – B1	3
Personale ausiliario 2 (C)	30	Cooperative sociali – B1	2

Oltre a quanto indicato nella tabella sopra riportata, l'impresa appaltatrice dovrà assicurare nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, la presenza di ***n.1(uno) unità di personale con idonea abilitazione allo svolgimento dell'attività motoria di base a favore degli alunni delle due sezioni della Scuola dell'Infanzia comunale da svolgersi durante ciascun anno scolastico, nei mesi da ottobre a maggio, per due ore a settimana.***

In mancanza di approvazione scritta della stazione appaltante non si potrà procedere ad alcuna variazione in diminuzione della consistenza numerica del personale.

Al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato, la stazione appaltante prevede l'applicazione della clausola sociale per l'assunzione di personale già impiegato nell'appalto in corso, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'impresa appaltatrice dovrà pertanto assumere prioritariamente le unità di lavoro che già prestano la loro opera alle dipendenze dell'impresa appaltatrice uscente.

A – Educatori

Realizzano il progetto educativo – predisposto dall'impresa appaltatrice - attuando le disposizioni del presente capitolato. Gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia operano in una prospettiva di lavoro collegiale e di collaborazione e confronto con le famiglie, predispongono i contesti educativi, progettano e realizzano attività volte a sviluppare nei bambini le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,

apprendimento, in un adeguato ambiente affettivo, ludico e cognitivo, garantendo pari opportunità di educazione, istruzione, cura relazione e gioco.

I servizi, oggetto del presente affidamento, dovranno essere forniti dall'Impresa tramite educatori inquadrati nel livello retributivo previsto dal CCNL delle Cooperative Sociali (*codice CNEL T151*), in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente per le Scuole dell'Infanzia. E' richiesto almeno un biennio di esperienza per il personale educativo assegnato alle sezioni.

B – Assistente pre scuola / assistente per il termine giornata (16,30/17,30)

Il personale educativo deve essere in possesso dei titoli previsti in materia dalla normativa tempo per tempo vigente. Il tempo di lavoro del personale dovrà essere indicato in modo dettagliato (specificando il monte ore per le attività frontali e il monte ore per le altre attività: organizzazione del lavoro, progettazione, valutazione dell'attività educativa, rapporto con le famiglie, aggiornamento professionale ecc.) nel progetto presentato in sede di gara.

C – Personale ausiliario

Svolge le funzioni ed attività indicate all'art. 6 del presente capitolato d'appalto, in particolare le pulizie ed il riordino dei locali, dei materiali e di tutti gli spazi assegnati per la gestione del servizio, nel rispetto delle indicazioni del competente Servizio territoriale igienico-sanitario e in applicazione delle procedure di tutela della garanzia dell'igiene prescritte dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

Il personale ausiliario deve essere *formato* per:

- garantire la qualità strutturale e igienica degli ambienti (pulizia, sanificazione, riordino, controllo e cura di ambienti, arredi e attrezzature);
- garantire l'igiene e la sanificazione dei giochi e in genere dei materiali didattici;
- controllare lo stato di manutenzione delle attrezzature e degli strumenti di lavoro;
- predisporre materiali ed allestire spazi per le attività educative/didattiche;
- garantire il supporto necessario per lo svolgimento dell'attività educativa;
- collaborare con il personale educativo, affiancandolo e supportandolo per lo svolgimento sia dei momenti di cura (pasto, sonno, attività) sia di vigilanza dei bambini;
- attuare, in collaborazione con il personale educativo, un'attenta sorveglianza dei bambini all'interno del servizio educativo, mantenendo un comportamento rispettoso, vigile e disponibile nei loro confronti, prevenendo anche eventuali situazioni di rischio o difficoltà;
- mantenere un comportamento rispettoso e disponibile nei confronti dei familiari dei bambini;
- attenersi scrupolosamente a comportamenti di riservatezza nei confronti dei bambini, evitando assolutamente di comunicare dati personali a persone che non sono autorizzate dai genitori e dal servizio;
- partecipare, per quanto di competenza, al lavoro di gruppo con gli educatori ed il coordinatore del servizio e ai momenti di incontro con i familiari degli utenti;
- collaborare e/o coordinare le operazioni relative alla sicurezza.

All'interno dell'orario di lavoro anche per il personale ausiliario deve essere previsto un monte ore, a seconda dell'orario di servizio prestato, per gli aggiornamenti e la formazione, da specificare nel progetto in sede di gara.

Coordinatore dell'impresa appaltatrice

L'attività di coordinamento delle attività educative e didattiche del servizio dovrà essere assicurata dall'impresa appaltatrice attraverso la figura del Coordinatore, il quale dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio e adeguata esperienza (e comunque dei titoli richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente per la parità scolastica), al quale sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli educatori e del personale ausiliario, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio e documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio e di complessiva conduzione del servizio erogato.

La figura del Coordinatore può coincidere con quella del referente responsabile del contratto e quindi il medesimo può svolgere anche un ruolo di raccordo tra il gestore e il Comune, per gli aspetti relativi alla gestione amministrativa, economica e finanziaria.

La figura del Coordinatore può altresì coincidere – in casi eccezionali, imprevedibili e urgenti – con quella di un eventuale Insegnante-jolly a supporto degli educatori assegnati alle sezioni Primavera e Bim Bum Bam.

11.3 Organizzazione del personale/Sostituzioni per assenze

La ditta aggiudicataria, si obbliga a presentare in fase di gara e prima dell'attivazione del servizio (almeno 5 giorni prima), l'*organigramma del personale* che verrà impiegato per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto e a comunicare al Comune annualmente – e comunque in caso di variazioni in corso d'anno – la consistenza numerica e nominativa, il titolo di studio, ruolo-qualifica professionale, livello di inquadramento contrattuale, eventuali scatti d'anzianità, eventuale superminimo, monte ore settimanale assegnato, orario di lavoro e servizio di destinazione, depositando contestualmente le fotocopie dei titoli di studio, della carta d'identità ed il curriculum di tutto il personale impegnato nel servizio, garantendo per il personale educativo – salvo casi di forza maggiore – la continuità del personale per tutto il periodo di durata dell'appalto nonché per sue eventuali proroghe. Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale dovuti sia a trasferimento o cessazione del rapporto di lavoro, sia a sostituzione temporanea di operatori per malattia, infortunio, ferie, maternità ecc..

Ove emergessero motivi tali da far risultare non idoneo qualche addetto ai servizi, l'Amministrazione comunale potrà richiedere la sostituzione del nominativo.

Le *assenze* a qualsiasi titolo del personale impegnato nel servizio, dovranno essere regolarmente sostituite *prima dell'inizio della giornata scolastica*, in modo da assicurare la funzionalità del servizio secondo i parametri previsti dalla legge, con personale in possesso delle qualifiche e titoli di studio previsti dal presente capitolato, individuando possibilmente una sola persona per l'intero periodo di assenza dell'operatore non in servizio ed inviando, nei limiti del possibile, per le sostituzioni gli stessi operatori, i quali in ragione della progressiva conoscenza degli utenti e delle modalità operative in vigore potranno garantire continuità nel servizio, garantendo al tempo stesso la stabilità delle figure di riferimento. A tal fine dovranno essere predisposte e comunicate modalità di sostituzione che garantiscano in tempi brevi e certi il reclutamento del personale.

L'allontanamento dal servizio di personale, per trasferimento o per cessazione dal lavoro, dovrà essere comunicato alla stazione appaltante con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro. L'inserimento di nuovi operatori dovrà essere preceduto da un adeguato periodo di preparazione e affiancamento, al fine di scongiurare disservizi.

11.4 - Obblighi del personale

Il personale impiegato deve rispettare:

- le norme di legge e regolamentari inerenti al servizio gestito;
- le norme stabilite dal presente Capitolato;
- le disposizioni concordate dal Comune con i responsabili dell'impresa appaltatrice;

e deve essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere e agli orari di lavoro.

Deve garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati e nei confronti dell'utenza.

In caso di mancanze nei doveri di servizio da parte del proprio personale, l'impresa appaltatrice è tenuta ad adottare le necessarie misure disciplinari nel rispetto delle modalità previste dalla normativa e dai contratti tempo per tempo vigenti, ferma restando la responsabilità del gestore nei confronti del Comune, anche nelle more dell'esecuzione del provvedimento disciplinare.

In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone, arrecare danno a cose o persone in modo doloso, non rispettare le linee essenziali del progetto pedagogico e/o della programmazione didattica concordata con il Comune.

Come sopra già specificato, tenendo conto che i servizi per l'infanzia necessitano di particolare attenzione, il Comune ha la facoltà di richiedere la sostituzione del personale che, a proprio insindacabile giudizio, non offra sufficienti garanzie di adeguatezza professionale.

ART. 12 - NORME GENERALI IN TEMA DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

12.1 Trattamento dei lavoratori

L'Appaltatore dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità e il corretto svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto e il puntuale rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il personale impegnato nel servizio da parte del soggetto aggiudicatario avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con lo stesso e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi a esclusivo carico del soggetto aggiudicatario la direzione e la responsabilità del predetto personale e tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni dei servizi, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità ed onestà.

Nell'esecuzione di appalti pubblici gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, *l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente* - come previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - salvo espressa rinuncia del personale stesso, nella misura e nei limiti in cui tale riassorbimento sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario. Detto personale dovrà essere assunto contestualmente alla decorrenza dell'appalto e per tutta la durata del medesimo. A tal fine è allegato alla documentazione di gara l'elenco del personale dell'operatore economico uscente, ove individuare i dipendenti oggetto della clausola di riassorbimento.

L'appaltatore assicurerà nei confronti dei propri lavoratori e, se costituito sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto la *piena applicazione del CCNL di categoria vigente* (di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015) - o di miglior favore - sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile. L'appaltatore garantirà l'applicazione del predetto CCNL anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'appaltatore garantirà altresì un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. Al personale dovranno essere riconosciuti gli scatti di anzianità maturati e/o condizioni più favorevoli acquisite ad personam. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

È fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di curare *l'osservanza delle norme civili, delle norme relative alla previdenza e all'assistenza sociale dei prestatori di lavoro e delle disposizioni di legge vigenti in tema di assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche e igiene sul lavoro, sicurezza del lavoro, delle norme contrattuali disposte a favore dei propri dipendenti e, se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori* impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile, sia per la parte economica che normativa, senza eccezioni regolamentari interne. Non potranno essere effettuate, sulla busta paga, trattenute improprie ad eccezione di quelle contributive e fiscali. Qualora l'aggiudicatario sia una Cooperativa Sociale ex Legge n. 381/1991 e s.m.i., nell'applicazione del trattamento economico di cui ai minimi previsti dalla Legge 142/01 art. 3 comma 1 ai lavoratori deve essere garantita una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali, non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR), ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedano voci retributive fisse, ovvero, il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale). Devono essere inoltre applicati gli istituti normativi che la legge disciplina per le generalità dei lavoratori (TFR, ferie, ecc.).

Ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i., il personale che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia e contenente nome e cognome dell'operatore, numero di matricola, qualifica, ragione sociale della ditta.

Il tesserino dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di lavoro.

Nella stesura del presente Capitolato si è fatto riferimento al CCNL delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (T151) con decorrenza da gennaio 2026 di cui al Decreto Direttoriale n. 30 del 14/06/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicataria ogni e qualsiasi documento ritenuto utile ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi di legge nei confronti delle risorse umane impiegate nel presente appalto. Si riserva, inoltre, di richiedere la presentazione della documentazione che si riterrà necessaria, relativa agli operatori impegnati nei servizi (ad esempio: curricula, copia dei titoli di studio, qualifiche, i certificati di servizio indicanti il livello retributivo applicato, certificazioni varie, ivi compreso il certificato del casellario giudiziario, etc.).

12.2 Materiale e mezzi

L'appaltatore deve fornire al personale tutto il materiale e i mezzi necessari alla materiale erogazione del servizio, significando che essi sono compresi nei prezzi offerti in sede di gara.

L'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai diversi servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette sia dei terzi.

Come già precisato all'art. 7.3, l'Appaltatore dovrà altresì mettere a disposizione degli educatori operanti nelle due sezioni la cassetta di pronto soccorso, da utilizzare in caso di necessità, restando inteso che sarà cura e responsabilità esclusiva del personale educativo valutare volta per volta l'opportunità di fare riferimento ai servizi di pronto intervento e di allertare le famiglie dei minori.

Saranno a carico della cooperativa le spese per la mensa dei propri operatori, che per motivi di servizio, dovessero consumare il pasto in orario di lavoro; qualora le spese in oggetto siano sostenute direttamente dai propri operatori, la ditta aggiudicataria si impegna a rimborsarle loro.

Tutti i costi di cui al presente paragrafo sono a carico dell'appaltatore ed inclusi nei prezzi offerti in sede di gara.

12.3 Sciopero – Interruzioni del servizio

Al fine di garantire la continuità delle attività affidate, nonché di salvaguardare contestualmente il diritto di sciopero per i dipendenti del soggetto appaltatore, in caso di sciopero del personale il datore di lavoro dovrà darne notizia alla stazione appaltante e agli utenti tempestivamente, comunque nei termini stabiliti dalle vigenti leggi in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della Legge 12 giugno 1990 n. 146 e della Legge 83/2000, e dovrà comunque garantire, nell'ambito dei suoi obblighi, l'effettuazione dei servizi essenziali.

Per i servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti dall'Impresa Aggiudicataria nulla sarà dovuto all'impresa.

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né diritto all'impresa appaltatrice a risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

Per cause di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, impreveduto ed imprevedibile, al di fuori del controllo dell'impresa appaltatrice, che la stessa non possa evitare con l'esercizio della dovuta diligenza, previdenza e perizia e nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato (ad es. calamità naturali, guerre, sommosse, disordini civili, chiusura improvvisa della scuola, emergenze sanitarie etc.).

12.4 Formazione/aggiornamento professionale

La società aggiudicataria si obbliga infine a garantire l'aggiornamento professionale dei propri operatori, significando che lo stesso è a carico della società stessa e compreso nel prezzo offerto. Sarà particolarmente apprezzata dalla stazione appaltante la partecipazione, da parte degli operatori della ditta aggiudicataria, a corsi di formazione, di qualificazione e/o riqualificazione organizzati dalla Regione o da Enti o Organizzazioni accreditati.

La ditta aggiudicataria dovrà inviare annualmente all'ente locale il piano di formazione - specificando destinatari, titolo, relatori, durata, numero di ore riconosciute al personale – destinato agli operatori in servizio nel Comune di Parona.

12.5 Tirocinanti, operatori del servizio civile e volontari

È prevista la possibilità di accogliere tirocinanti, operatori del servizio civile e volontari.

L'Appaltatore dovrà presentare al Comune un elenco dei soggetti che ipotizza di impegnare, concordando con la stazione appaltante numero delle persone, tempo e modalità del loro impiego.

Resta inteso che tali figure non dovranno essere in sostituzione del personale proprio dell'Appaltatore, ma in affiancamento ed integrazione; il loro impiego avverrà secondo le modalità ed i limiti delle disposizioni vigenti in materia; tutti gli oneri per l'impiego delle figure di cui al presente comma saranno a carico della ditta aggiudicataria.

12.6 Ulteriori obblighi: misure per le pari opportunità generazionali, di genere e per l'inclusione lavorativa

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., gli operatori economici di cui al comma 2 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1 dell'Allegato II.3 al medesimo decreto, l'appaltatore è tenuto ad assicurare, nell'esecuzione del contratto, il rispetto dei principi di pari opportunità, non discriminazione, inclusione lavorativa e valorizzazione dell'occupazione giovanile e femminile. Tenuto conto della natura del servizio oggetto dell'appalto e della prevista applicazione della clausola sociale di cui all'art. 11 del presente Capitolato, finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali del personale impiegato dal gestore uscente, l'operatore economico aggiudicatario dovrà prioritariamente garantire il riassorbimento del personale avente titolo secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si rendano necessarie nuove assunzioni per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario si impegna a destinare alle stesse una quota non inferiore al 30 per cento all'occupazione giovanile e una quota non inferiore al 30 per cento all'occupazione femminile, nel rispetto delle disposizioni vigenti e compatibilmente con le professionalità richieste per l'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario si impegna altresì a garantire il rispetto della normativa in materia di collocamento obbligatorio delle persone con disabilità di cui alla Legge n. 68/1999 e ad adottare misure organizzative volte a favorire la parità di genere, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l'inclusione lavorativa delle persone svantaggiate. La verifica del rispetto degli impegni assunti potrà essere effettuata dalla Stazione Appaltante in qualsiasi momento durante l'esecuzione del contratto mediante richiesta di idonea documentazione.

L'eventuale mancato rispetto degli obblighi dichiarati in sede di offerta e contrattualmente assunti costituisce inadempimento contrattuale e può comportare l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

12.7 Inadempienza contributiva dell'esecutore

La stazione appaltante verifica la regolarità contributiva dell'appaltatore tramite il documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovvero il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. La stazione appaltante provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC; l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.

In fase di esecuzione del contratto, il DURC viene acquisito dal Comune prima di ogni pagamento per gli stati di avanzamento delle prestazioni relative al servizio.

Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del personale addetto ai servizi appaltati, compresi i soci-lavoratori, se trattasi di società cooperativa, il Committente, fatto salvo quanto previsto dai successivi paragrafi di cui al presente capitolato, procede alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegna all'Appaltatore il termine massimo di 15 giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Con la somma restante dopo le ritenute operate in base al precedente capoverso, il Comune procede al pagamento degli eventuali debiti previdenziali dell'appaltatore. L'intervento sostitutivo della Stazione appaltante può operare anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di colmare le inadempienze dell'appaltatore evidenziate nel DURC.

Costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 122 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto **negativo per due volte consecutive**. In tale caso il RUP, propone, ai sensi del sopracitato art. 122 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.

Per le inadempienze di cui al presente articolo, la stazione appaltante si riserva inoltre di escutere la cauzione definitiva.

12.8 Inadempienza retributiva dell'esecutore

Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto ai servizi appaltati, compresi i soci-lavoratori, se trattasi di società cooperativa, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., il RUP invita per iscritto l'esecutore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'esecuzione dei servizi

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. I pagamenti, in oggetto, eseguiti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del RUP e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente capoverso del presente articolo, il Responsabile del progetto provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ispettorato del Lavoro per i necessari accertamenti.

Qualora l'Appaltatore non provveda al pagamento delle retribuzioni entro il termine di quindici giorni e non presenti contestazioni sulle richieste di cui al precedente capoverso, il Committente inoltre, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Per le inadempienze di cui al presente articolo, il Committente si riserva inoltre di escutere la cauzione definitiva.

PARTE II°: CRITERI DI ESECUZIONE

ART. 13 - IMPORTO DELL'APPALTO E DURATA

1. L'importo dell'appalto è di seguito indicato:

- **Importo a base d'asta per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028**, ovvero 01/09/2026 – 30/06/2028, oneri DUVRI esclusi, ammonta a: € 326.000,00 IVA esclusa.
- L'importo per gli oneri di sicurezza (scaturenti dal DUVRI) non soggetti a ribasso ammonta a € 1.000,00 IVA esclusa per il periodo d'appalto.
- L'importo complessivo a base d'asta, IVA esclusa, comprensivo degli oneri DUVRI è pari a € **327.000,00. Non sono ammesse offerte in aumento.**
- L'importo per un ulteriore anno scolastico di **proroga contrattuale** (a.s. 2028/2029), oneri di sicurezza esclusi, è pari a € 163.000,00 IVA esclusa;
- L'importo per ulteriori massimo 6 mesi di **proroga tecnica**, oneri di sicurezza esclusi, è pari a € 97.800,00 IVA esclusa;
- L'importo previsto relativo al **quinto d'obbligo** ai sensi dell'art. 120 c. 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è pari a € 117.720,00, IVA esclusa.

L'entità totale dell'appalto comprensivo del valore di tutte le opzioni di cui al presente capitolato, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è pari a € **706.320,00 IVA esclusa**, comprensivi di € 1.800,00 per gli oneri di sicurezza (€ 1.000,00 per il periodo d'appalto, € 500,00 per l'opzione di proroga contrattuale di un anno scolastico, € 300,00 per l'opzione di proroga tecnica).

La base d'asta è stata calcolata in base al criterio del costo medio del servizio relativo a 2 sezioni per due anni scolastici.

A tal fine, sono state prese in considerazione diverse voci di spesa, quali:

- personale educativo, compreso personale per assistenza al pre-scuola, ed ausiliario comprensivo delle eventuali sostituzioni;
- coordinamento;
- formazione del personale;
- oneri per la sicurezza;
- materiale didattico e di consumo.

2. A norma dell'art. 41 c. 14 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, si segnala che il **costo della manodopera è pari a € 304.000,00** per la durata del servizio (anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, ovvero 01/09/2026 – 30/06/2028), tenendo conto di un impiego stimato del personale per indicativamente 88 settimane totali di servizio nell'intero periodo (corrispondenti a 20 mesi di apertura del servizio all'utenza), tenendo conto dei profili del personale come indicato all'articolo 11 del presente Capitolato, con applicazione dei costi medi orari, come individuati con Decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad oggetto "Il costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati dalle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo", aggiornato alla data di indizione della presente procedura di gara. Si specifica che il costo della manodopera suindicato si intende comprensivo delle ore dirette di attività con l'utenza e delle ore indirette di servizio per gli educatori (dedicate a riunioni, formazione, attività, programmazione, colloqui...), e delle ore del personale ausiliario (per tutte le prestazioni previste).
3. La **durata dell'appalto è prevista per il periodo 01/09/2026 – 30/06/2028**, ovvero per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.
4. Per ciascun anno scolastico, la data di avvio, il termine e il calendario del servizio e delle attività con l'utenza saranno definiti dalla Stazione appaltante.

ART. 14 - OPZIONI RELATIVE ALLA DURATA DELL'APPALTO

1. **OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE.** Ove l'esecuzione del contratto non abbia dato luogo a contestazioni di rilevanza significativa e abbia ottenuto un giudizio complessivamente positivo, il Comune si riserva il diritto di opzione per la proroga del contratto. Tale proroga contrattuale potrà essere domandata dalla Stazione appaltante per un ulteriore anno scolastico o per un periodo inferiore agli stessi prezzi, patti e condizioni del rapporto originario ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023 e

s.m.i. La comunicazione di volersi avvalere dell'opzione di proroga contrattuale sarà inviata dalla stazione appaltante al soggetto aggiudicatario prima della scadenza del contratto; la proroga sarà approvata dalla stazione appaltante previa acquisizione della comunicazione di disponibilità da parte dell'impresa.

- 2. OPZIONE DI PROROGA TECNICA.** La durata del contratto, inoltre, potrà essere prorogata per un massimo di sei (6) mesi dall'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto a un nuovo soggetto gestore, nelle more dell'espletamento di una nuova gara e per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare (art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.). Tale "proroga tecnica" della durata del contratto, se domandata dalla stazione appaltante (prima della scadenza del termine dell'appalto) costituirà un obbligo per la ditta aggiudicataria. Detta proroga opererà senza che l'appaltatore possa pretendere, in aggiunta al prezzo vigente al termine del contratto, indennizzo o riconoscimenti di qualsiasi genere o natura. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

In caso di passaggio di gestione ad altra ditta aggiudicataria alla scadenza del contratto di cui al presente appalto, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, l'Aggiudicatario dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio. In caso di mancato rispetto della presente disposizione da parte del soggetto cessante si applicano le penali di cui al presente capitolato tecnico.

ART. 15 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., potrà richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione. L'Appaltatore si impegna pertanto ad attivare il servizio anche in pendenza di stipula del relativo contratto.

ART. 16 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 121, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora circostanze particolari, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il RUP può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 121 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
3. Nel caso di sospensione, il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il RUP, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
4. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del Direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore; il verbale è eventualmente inviato al RUP nei modi e termini di cui al comma 3 del presente articolo. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
5. Laddove le cause imprevedibili o di forza maggiore impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

6. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa delle prestazioni, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa delle prestazioni (art. 121 comma 7 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).
7. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo (art. 121 comma 5 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).
8. Quando la sospensione supera un quarto della durata complessiva contrattuale la Stazione appaltante, tramite il RUP, ne dà comunicazione all'ANAC (art. 121 comma 7 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.). In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.
9. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore di ottenere il risarcimento dei danni subiti, da calcolarsi come stabilito dall'art. 1382 del Codice Civile.

ART. 17 - MODIFICHE, VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE E QUINTO D'OBBLIGO

1. Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto relativo all'appalto oggetto del presente contratto sono ammesse nei casi stabiliti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non è formalmente disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente autorizzata dal RUP della Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
Le modifiche e le varianti non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP (ovvero il Direttore dell'esecuzione) lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.
Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle modifiche e delle varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
2. **QUINTO D'OBBLIGO:** La stazione appaltante si riserva di avvalersi della clausola di cui all'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., laddove rilevasse la necessità di un *aumento* o di una *diminuzione dell'entità del servizio richiesto*, in relazione ad esempio a sopravvenute esigenze dell'Amministrazione comunale, per cause di forza maggiore e/o necessità determinate dal numero degli iscritti tali da richiedere modifiche all'organizzazione dei servizi (numero sezioni, aumento e/o riduzione orari e/o periodi, attivazione o meno del servizio pre-scuola ecc.).
Nel caso di ricorso alla clausola di cui all'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'impresa esecutrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni (in aumento o in diminuzione) che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto. L'eventuale modifica avverrà agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità o compenso ad eccezione del corrispettivo maturato per le nuove prestazioni (in caso di aumento) o del corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite (in caso di riduzione). In tali casi l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le prestazioni in aumento entro il quinto d'obbligo saranno eseguite dall'operatore aggiudicatario previa sottoscrizione di un atto di sottomissione.
3. Nei casi di variazioni in eccedenza rispetto al limite del quinto dell'importo del contratto e previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. la stazione appaltante procederà alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore.
4. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di dettaglio, di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione appaltante e che il Direttore dell'esecuzione del

contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

5. Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni sopra precisate e stabilite dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la garanzia definitiva costituita in relazione all'esecuzione del presente contratto deve essere adeguatamente integrata.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva, ogni anno scolastico, di *non attivare il servizio* in caso di mancato raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti per ogni sezione, senza che la controparte possa pretendere qualsiasi indennizzo, compenso o risarcimento a qualsiasi titolo.
L'aggiudicatario è vincolato all'attivazione di almeno una sezione di Scuola dell'Infanzia in presenza del suddetto numero minimo di iscritti.
7. Nel caso di riconoscimento statale delle sezioni attivate e da attivarsi, il Comune provvederà alla non aggiudicazione del presente appalto o alla risoluzione dell'eventuale contratto stipulato, senza che la controparte possa pretendere qualsiasi indennizzo, compenso o risarcimento a qualsiasi titolo. Nel caso di riconoscimento di un numero limitato di sezioni statali, il coordinamento della struttura verrà affidato all'Istituto Comprensivo di Mortara (o altro Istituto Comprensivo cui apparterrà il Comune) e il corrispettivo spettante al gestore verrà decurtato dell'importo corrispondente; in tale ipotesi, il gestore sarà comunque obbligato a garantire la gestione delle sezioni non statalizzate.

ART. 18 - RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 9 (principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al fine di mantenere inalterato l'originario sinallagma contrattuale in presenza di sopravvenute e oggettive circostanze straordinarie ed imprevedibili, estranee alla normale alea, alle ordinarie fluttuazioni economiche e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera particolarmente rilevante l'equilibrio economico del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.
2. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento e se necessario, utilizzando anche le economie da ribasso d'asta.
3. La rinegoziazione si limita a ripristinare l'originario equilibrio economico dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.
4. La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non comporta, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto, che dovrà eventualmente essere valutata ai sensi dell'art. 17 del presente capitolato. Il RUP, a seguito della richiesta, provvede a formulare, entro i tre mesi successivi, la proposta di un nuovo accordo. Nel caso in cui non si pervenga ad un nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.
5. Se le circostanze di cui al precedente comma rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto ad una proporzionale riduzione del corrispettivo secondo le regole della impossibilità parziale.

ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO - PIANO ANTICORRUZIONE - PATTO DI INTEGRITÀ – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. L'Aggiudicataria è tenuta a far rispettare al proprio personale, durante lo svolgimento del servizio, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Parona.
2. L'aggiudicataria informa inoltre la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al vigente Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza.
3. L'Aggiudicataria è consapevole che l'affidamento del presente appalto è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

1. L'aggiudicataria si assume ogni onore e rischio inerente all'affidamento del servizio oggetto dell'appalto, nonché ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per proprie deficienze,

negligenze e leggerezze, comprese quelle del proprio personale. In particolare l'aggiudicataria è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e si assume tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e danni arrecati o procurati agli utenti del servizio o a terze persone e cose nel corso dello svolgimento dell'attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

2. All'atto di stipula del contratto, ovvero prima dell'avvio del servizio (in caso di esecuzione anticipata), l'aggiudicataria dovrà pertanto stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per danni che possano derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o alla struttura (fabbricati e attrezzature) durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. *La polizza dovrà avere una validità non inferiore alla durata dell'appalto e un massimale non inferiore a € 3.500.000,00.*
3. Nel caso in cui il prestatore di servizi dimostri l'esistenza di una polizza RCT/O, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica per il presente appalto, dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Parona, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che i massimali assorbano quelli richiesti.
4. Gli eventuali danni non coperti a seguito dei minimali assicurativi devono essere a totale carico dell'aggiudicataria. Al momento della sottoscrizione del Contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire idonea documentazione comprovante la stipula delle Assicurazioni di cui al presente articolo con primarie Compagnie di Assicurazioni e per importi congrui in relazione all'importo d'appalto, unitamente alla quietanza d'intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità dell'assicurazione nel corso della durata del servizio.
5. L'aggiudicataria s'impegna a mantenere la suddetta copertura assicurativa per l'intera durata dell'appalto e a comunicare all'Amministrazione appaltante eventuali annullamenti o disdette della suddetta polizza. Nelle ipotesi di annullamenti o disdette della polizza assicurativa, l'aggiudicataria dovrà produrre nuova polizza assicurativa con almeno i medesimi massimali e condizioni.

ART. 21 - RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SULL'ASSUNZIONE DEI DISABILI

1. L'aggiudicataria si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. A tal fine si impegna a:
 - comunicare all'ente locale, all'atto della stipula del contratto d'appalto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. sopra richiamato;
 - trasmettere al Comune, all'atto della stipula del contratto d'appalto, copia del documento di valutazione dei rischi, per la parte relativa alle attività previste dal presente appalto;
 - comunicare al Comune prima dell'avvio del servizio il nominativo del medico Competente, nonché a trasmettere copia dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale – quando dovuti - e copia dei verbali di avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori.
2. L'aggiudicataria inoltre si impegna a collaborare con la stazione appaltante nella coordinazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, al fine di eliminare i rischi d'interferenza, ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera B del D.Lgs. 81/2008. Su questo punto si rinvia al DUVRI relativo alla presente gara d'appalto.
3. L'aggiudicataria infine si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 68/1999 avente per oggetto il collocamento dei disabili.

ART. 22 - RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY

1. La società aggiudicataria si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti disposizioni previste dalla normativa sulla privacy – D.Lgs. 196/2013 e s.m.i., Regolamento UE 2016/679 (GDPR), provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e dai codici deontologici. L'appaltatore impegna sé stesso e i propri operatori che saranno destinati al presente appalto ad attenersi al vincolo della riservatezza e a non utilizzare, non divulgare, o rendere disponibili in alcun modo e/o a qualsiasi titolo a soggetti terzi - che non siano stati prima espressamente autorizzati dalla stazione

appaltante - le informazioni sugli utenti e sugli operatori, fatti e/o circostanze acquisite durante lo svolgimento delle prestazioni, oggetto del presente appalto. In caso di inadempienze o criticità, la situazione dovrà essere prontamente segnalata dall'aggiudicatario al Comune di Parona.

2. Laddove richiesto dal Comune di Parona, l'aggiudicatario (anche tramite propri dipendenti o collaboratori) si impegna a fornire agli interessati l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nei modi e nei formati specificati dal Comune di Parona e da quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
3. Dopo la stipulazione del contratto, con atto formale scritto da parte del Titolare comunale del trattamento dei dati, la società aggiudicataria viene nominata, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti al presente appalto. La stessa aggiudicataria dovrà provvedere alla nomina degli autorizzati al trattamento dei dati personali e comunicare i nominativi al committente.
4. I dati potranno essere trattati dall'aggiudicatario esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
5. La ditta appaltatrice riconosce il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
6. Il Committente e la società aggiudicataria prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 23 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Per la gestione del servizio è riconosciuto un corrispettivo come risultante dalla gara oltre ad I.V.A. di legge se dovuta, suddiviso in quote mensili nei dieci mesi di servizio per ciascun anno scolastico (da settembre a giugno). Nel corrispettivo è compreso tutto quanto necessario per rendere in modo completo le prestazioni oggetto dell'appalto; nessun'altra somma potrà essere richiesta al Comune, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura e in modo particolare per la mancata attivazione di una o più sezioni e/o servizi.
2. I contributi riconosciuti per la gestione della Scuola dell'Infanzia da parte dello Stato, Regione e/o altri Enti Pubblici e Privati (con particolare riferimento ai fondi previsti per le scuole paritarie) sono competenza del Comune di Parona.
3. Le rette di frequenza mensili a carico degli utenti del servizio ed il relativo incasso sono competenza del Comune di Parona.

ART. 24 – PAGAMENTI

1. Il Comune si impegna a corrispondere il corrispettivo come risultante dalla gara oltre ad I.V.A. di legge se dovuta, suddiviso in quote mensili nei dieci mesi di servizio per ciascun anno scolastico (da settembre a giugno).
2. Gli oneri stimati per la sicurezza, di € 1.000,00 (oltre Iva) per la durata dell'appalto, verranno fatturati in un'unica soluzione nella fatturazione relativa all'ultimo mese di frequenza di ciascun anno scolastico (giugno).
3. In caso di sospensione del servizio l'importo spettante sarà proporzionalmente ridotto.
4. In caso di possibile variazione di orari, tempi e modalità di funzionamento dell'intero servizio oggetto dell'appalto, secondo quanto riportato all'art. 17 del presente capitolato, l'importo spettante sarà proporzionalmente ridotto in relazione alle modifiche stesse.
5. I pagamenti verranno effettuati su presentazione di regolari fatture elettroniche mensili, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale pervenuta a mezzo del sistema di interscambio, previo controllo da parte del responsabile del servizio della regolarità delle prestazioni eseguite. La data di ricevimento della fattura da parte della stazione appaltante è attestata dalla data di allocazione della medesima al protocollo comunale. Il Comune di Parona provvederà a comunicare all'Appaltatore il Codice Univoco Ufficio – che è inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) – e che costituisce informazione obbligatoria della fattura elettronica per consentire al Sistema di Interscambio di recapitare correttamente la fattura elettronica al destinatario.

La fattura deve contenere l'esatta indicazione del servizio interessato, il CIG relativo alla presente gara, l'indicazione dell'imponibile e dell'IVA applicabile, nonché l'annotazione "*SCISSIONE DEI PAGAMENTI*" (*Split payment*). Ai sensi dell'art. 1 comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014, infatti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, l'imposta IVA è versata dalla stessa Pubblica Amministrazione (regime attualmente autorizzato dall'Unione Europea fino al 30 giugno 2026, in attesa di proroga).

6. Il pagamento è altresì subordinato a:
 - verifica della regolarità contributiva dell'Impresa mediante l'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
 - adempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche);
 - rispetto dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 (riguardante i pagamenti oltre 5.000,00.= Euro) e della relativa normativa attuativa. La Stazione Appaltante procederà, *ove ne ricorrano i presupposti*, alla verifica dell'eventuale inadempienza del beneficiario presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione prima dell'emissione del mandato di pagamento
7. L'impresa appaltatrice non potrà pretendere interessi per ritardato pagamento qualora la dilazione dipenda dalla necessità di perfezionare adempimenti di legge che ne condizionano l'esecutività (es. acquisizione di DURC - esecuzione di verifiche di conformità – adempimenti per la tracciabilità, ecc.).
8. Si stabilisce sin d'ora che l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati al gestore, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante incameramento della garanzia definitiva o a mezzo ritenuta da effettuarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.
9. In caso di ritardato pagamento, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, è applicabile il tasso d'interesse legale. In ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte dell'aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.
10. Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), la Stazione appaltante procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

ART. 25 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In adempimento della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'impresa appaltatrice e la stazione appaltante si impegnano a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal seguente appalto.
2. A tal fine l'appaltatore si impegna a rispettare la Legge n. 136/2010, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Devono intendersi richiamati anche gli altri adempimenti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune di Parona e dall'appaltatore, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC alla presente gara.
4. L'appaltatore, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dal proprio rappresentante legale, comunica al Comune di Parona gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 2 del presente articolo entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
5. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i. - il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

6. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., sia nei rapporti verso la stazione appaltante sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. Si impegna pertanto ad inserire in ogni subcontratto inerente le prestazioni oggetto del presente appalto, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..
7. Il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dall'appaltatore in materia di tracciabilità, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai della legge e di contratto.
8. Devono intendersi richiamati anche gli altri adempimenti di cui alla citata legge.

ART. 26 - ADEGUAMENTO PREZZI

1. Ai sensi dell'articolo 60, comma 2-bis del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il presente contratto è soggetto a revisione dei prezzi al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio contrattuale durante il periodo di esecuzione.
2. Considerato che il servizio oggetto dell'appalto, identificato dal CPV 80110000-8 "Servizi di istruzione prescolastica", presenta una prevalente incidenza del costo del personale, stimata nella misura del 93% del valore complessivo del contratto, la revisione ordinaria dei prezzi è effettuata mediante applicazione della variazione percentuale dell'indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie relativo al settore di riferimento individuato ai sensi dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 e delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 giugno 2026.
3. La revisione ordinaria è riconosciuta con cadenza annuale, a decorrere dal secondo anno scolastico di esecuzione del contratto, sulla quota del corrispettivo riferibile ai costi della manodopera. La variazione è determinata confrontando l'indice ISTAT relativo al mese di presentazione dell'offerta con quello disponibile al momento dell'aggiornamento.
4. La revisione ordinaria opera esclusivamente per le prestazioni non ancora eseguite alla data del relativo aggiornamento e non ha efficacia retroattiva.
5. Resta ferma l'applicazione della revisione straordinaria prevista dall'articolo 60, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.2-bis, qualora nel corso dell'esecuzione si verificano variazioni dei costi superiori al 5 per cento dell'importo contrattuale. In tal caso la revisione è riconosciuta nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la soglia del 5 per cento, con riferimento alle prestazioni ancora da eseguire.
6. La revisione straordinaria è attivata automaticamente dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente, sulla base degli indici ISTAT individuati per il CPV di riferimento ai sensi dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023.
7. L'applicazione della revisione dei prezzi non può comportare modifiche alla natura generale del contratto né alterare l'equilibrio concorrenziale posto a base dell'affidamento.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente clausola trovano copertura nelle somme accantonate dalla Stazione Appaltante ai sensi della normativa vigente.
9. L'istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al presente appalto può essere definita anche in caso di proroga contrattuale, qualora la stessa sia superiore ad un anno. In ogni caso il primo anno di eventuale proroga contrattuale il prezzo rimarrà fisso ed invariabile.
6. La revisione si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'All. II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
7. Qualora l'applicazione dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non dovesse garantire il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non sarà possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.
8. Si richiama inoltre quanto previsto all'art. 17 del presente capitolato.

ART. 27 – CESSIONE DEL CREDITO

È esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 120, comma 12 e l'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 28 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto; pertanto la cessione, sotto qualunque forma, in tutto o in parte, del contratto di cui al presente appalto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Sono fatti salvi i casi di cui all'art. 120 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e all'art. 1406 del Codice Civile.

ART. 29 - SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, in ragione delle peculiarità del servizio educativo oggetto dell'appalto, caratterizzato da prestazioni rivolte a minori in età prescolare e dalla necessità di assicurare continuità educativa, unitarietà del progetto pedagogico, omogeneità organizzativa e diretto controllo delle professionalità impiegate, l'aggiudicatario è tenuto a eseguire direttamente le prestazioni principali costituenti il nucleo essenziale del servizio educativo e didattico.
2. Resta ferma la facoltà di ricorrere al subappalto per le prestazioni accessorie e complementari (a titolo di esempio servizi di pulizia/sanificazione, acquisto di materiali) nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Il subappalto è ammesso a condizione che il concorrente abbia indicato all'atto dell'offerta le parti di servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
3. Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Committente con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei requisiti.
4. Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:
 - che l'Aggiudicataria abbia indicato nell'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
 - che l'Aggiudicataria provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso il Committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con il subappaltatore;
 - che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
 - che l'Aggiudicataria, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso il Committente, trasmetta la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;
 - che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, aggiornato al D.L. n. 123/2023.
5. Il subappaltatore, in fase di richiesta del subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto, dovrà dichiarare, in qualità di titolare dei dati, di assumersi la responsabilità ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.
6. Il pagamento dei subappaltatori sarà onere dell'affidatario del servizio che avrà l'obbligo di trasmettere al Committente copia delle fatture quietanzate dei pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato.
7. In caso di subappalto, l'Aggiudicataria resta responsabile nei confronti del Committente dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.
8. I subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili in solido con l'Aggiudicataria dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. I subappaltatori per il tramite dell'Aggiudicataria devono

trasmettere al Committente, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative e antiinfortunistiche del personale.

9. In caso di subappalto non autorizzato dal Committente, l'Aggiudicataria decadrà dall'affidamento ed il contratto verrà sciolto, senza ulteriori formalità.
10. È fatto obbligo all'Aggiudicataria di comunicare al Committente, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

ART. 30 - FACOLTA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Al Comune sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e controllo in riferimento:
 - all'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
 - al rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e nel successivo contratto;
 - al rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive, assistenziali, fiscali, di igiene e sicurezza sul lavoro nei confronti del personale socio-dipendente della ditta. A titolo di esempio questa Amministrazione potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione del DM10 e/o foglio paga, del registro degli infortuni, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
2. È altresì facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere ogni documento ed effettuare le opportune ispezioni per la verifica degli impegni sopra indicati e della regolarità dello svolgimento del servizio. Il gestore deve garantire l'accesso agli incaricati dell'amministrazione comunale in qualsiasi ora lavorativa ed in ogni zona della struttura, per esercitare i controlli circa il corretto svolgimento del servizio in ogni sua fase. I controlli saranno effettuati alla presenza del responsabile del gestore e avranno luogo senza intralcio per l'attività scolastica.
3. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontrasse omissione o difetto nell'adempimento degli obblighi previsti si provvederà alla formale contestazione per iscritto con PEC indirizzata al Legale Rappresentante dell'Aggiudicatario.
4. L'appaltatore potrà far pervenire le proprie controdeduzioni con le medesime modalità di cui sopra entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
5. Perdurando l'inadempienza dopo il ricevimento della comunicazione, previo nuovo ulteriore avviso con lettera trasmessa via PEC, il contratto si intenderà risolto per grave inadempimento di cui all'art. 32 del presente capitolato.

ART. 31 – PENALI

In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione delle disposizioni del presente capitolato la stazione appaltante potrà applicare le penalità indicate nel presente articolo. In caso di applicazione di una penalità rimarrà comunque in capo all'Appaltatore l'obbligo di rendere la prestazione oggetto di contestazione e penalità.

A) RITARDATO ADEMPIMENTO (rif. Art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

- 0,7 per mille dell'importo netto contrattuale = per ritardo nell'avvio del servizio oggetto dell'appalto a decorrere dalla data di avvio richiesta dal committente, per ogni giorno di ritardo.
- 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale = per ritardo nella sostituzione del personale assente, rispetto ai tempi previsti dall'art. 11.3 del presente Capitolato, per ogni giorno di assenza di ogni singolo operatore. ***Nel caso di mancanza di più operatori l'importo della penale sarà moltiplicato per il numero degli assenti.***
- 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale = per ritardo nella trasmissione dell'organigramma del personale di cui all'art. 11.3 del Capitolato, per ogni giorno di ritardo oltre il termine indicato dal capitolato.
- 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale = per ritardo nella trasmissione del PTOF di cui all'art. 8, lett.d), per ogni giorno di ritardo oltre il termine di cui all'art. 8, lett.d).

Per cumulo di infrazioni per ritardato adempimento – ovvero quando il ritardato adempimento determina un importo massimo delle penali sopra indicate pari o superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, la

stazione appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

La Stazione appaltante, su motivata richiesta dell'esecutore, potrà valutare la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando la stessa riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

B) ULTERIORI OBBLIGHI (art. 12.6 del presente capitolato)

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 12.6 del presente capitolato, è applicata una penale, ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

- 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale = per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza data per la consegna dei documenti richiesti, nei primi 30 giorni di ritardo.
- 0,7 per mille dell'importo netto contrattuale = per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza data per la consegna dei documenti richiesti, dopo 30 giorni di ritardo.
- 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale = in caso di mancato rispetto dell'obbligo di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30 % e a quella femminile una quota pari ad almeno il 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali.

La violazione degli obblighi di cui all'art. 12.6 del presente capitolato comporterà anche la segnalazione all'ANAC e l'interdizione dell'Appaltatore alla partecipazione, sia in forma singola sia in raggruppamento temporaneo di imprese, a ulteriori procedure di affidamento per un periodo di dodici mesi.

C) ALTRE VIOLAZIONI

- € 200,00 per la mancata comunicazione dell'assenza di un operatore come previsto dal capitolato art. 11.3, in riferimento ad ogni singola assenza.
- € 500,00 per personale inidoneo e/o con qualifica non corrispondente a quella del presente capitolato. La penale sarà moltiplicata per il n. di operatori non idonei e rimarrà in capo all'Aggiudicatario l'obbligo di sostituire il personale non idoneo.
- € 500,00 per mancato preavviso di interruzione del servizio per sciopero del personale.
- € 350,00 per ogni giorno in cui si verifichi l'inosservanza parziale o totale degli orari di servizio, tale da pregiudicarne il corretto svolgimento.
- € 1.000,00 per ogni giorno di mancata esecuzione, sospensione ovvero impossibilità ad espletare il servizio educativo oggetto dell'appalto.
- € 200,00 per carente o parziale esecuzione della prestazione dei servizi di pulizia.
- Da € 200,00 a € 500,00 per omissione totale dell'esecuzione delle operazioni di pulizia previste.
- € 1.000,00 per utilizzo di prodotti non conformi alla normativa o comunque non idonei.
- € 500,00 (per ogni irregolarità accertata) per mancato rispetto delle norme di sicurezza senza conseguenze.
- Da € 2.000,00 alla rescissione del contratto per mancato rispetto delle norme di sicurezza, qualora sia successo un incidente o una grave anomalia.
- Da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00 in funzione della sua gravità – la cui valutazione sarà ad insindacabile giudizio della stazione appaltante - per ogni altro inadempimento relativo al presente capitolato.

In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità potrà essere raddoppiata.

Per cumulo di infrazioni, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente alla controparte.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza mediante PEC, inviata dalla stazione appaltante nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento. L'Aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro il termine di 15 giorni dalla contestazione mediante nota scritta da produrre via PEC. Il Committente adotterà la decisione definitiva entro 15 giorni dal ricevimento della nota dell'Aggiudicatario o dalla scadenza del termine di presentazione delle controdeduzioni, senza che l'Aggiudicatario abbia risposto.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati e, in caso di insufficienza, attingendo alla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente ricostituita a cura dell'appaltatore nella sua integrità, pena la risoluzione del contratto.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

In tutti i casi in cui l'appaltatore non rispetta il presente capitolato, la stazione appaltante può disporre che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi e fatta salva l'applicazione della penale. I predetti costi saranno addebitati all'appaltatore con ritenuta diretta sui corrispettivi maturati e, in caso di insufficienza, attingendo alla cauzione definitiva.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'inadempimento sia attribuito al subappaltatore, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

ART. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ferma restando la disciplina di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, la stazione appaltante può ritenere risolto il contratto nelle ipotesi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
2. Il grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali determina la risoluzione del contratto con conseguente obbligo di risarcimento del danno e incameramento della cauzione definitiva.
3. Costituisce grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - Mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dalla stazione appaltante;
 - Interruzione del servizio senza giusta causa per più di 3 giorni;
 - Cessione del contratto (rif. art. 28 del capitolato);
 - Inadempienza retributiva dell'esecutore;
 - Ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
 - Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente ed alla mancata applicazione del CCNL di riferimento;
 - Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto – rif. art. 3 comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i.;
 - Mancato reintegro della cauzione definitiva (rif. art. 35 del capitolato);
 - Diffformità "sostanziale" nella realizzazione del progetto rispetto a quanto presentato in sede di gara con l'offerta tecnica;
 - Inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno all'appaltante;
 - Reiterazione per tre volte della medesima inosservanza con irrogazione della relativa penale nell'arco di un anno solare;
 - Inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;
 - Ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del C.C.
4. Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, l'appaltante adotterà l'iter di cui agli art. 122 e All. II.14 art. 10 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
5. Ai sensi dell'art. 122 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine

assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

6. A mente dell'art. 122 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, il Comune di Parona dovrà risolvere il contratto di appalto unilateralmente e con decorrenza immediata – ai sensi dell'art. 1456 del codice civile - fatto salvo il diritto del concedente stesso, al risarcimento degli eventuali danni subiti al verificarsi delle seguenti circostanze:
 - qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice dei Contratti Pubblici (art. 94).
7. Il Comune di Parona potrà altresì risolvere il contratto di appalto unilateralmente e con decorrenza immediata – ai sensi dell'art. 1456 del codice civile - fatto salvo il diritto del concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, nel caso d'intervenuta inidoneità dell'appaltatore accertata dagli organi competenti nell'arco di durata del contratto di servizio e che costituisce causa ostativa a contrarre con la pubblica Amministrazione.
8. Quando si verificano le vicende di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, ai sensi e per effetto dell'art. 1456 del codice civile, la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa, intimata a mezzo PEC, dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.
9. L'elencazione delle cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del contratto di servizio e nell'arco di durata dell'affidamento dei servizi al soggetto gestore.
10. Nel caso di risoluzione del contratto, per i casi previsti dal presente articolo, l'aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati al Comune per le spese di eventuale riappalto del servizio e per ogni altra spesa conseguente.
11. In caso di risoluzione del contratto, all'aggiudicataria spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l'Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
12. Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dello stesso art. 124, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del medesimo D.Lgs. o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4-ter del D.Lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio oggetto d'appalto, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
13. Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
14. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove la stazione appaltante abbia dovuto procedere a gara d'appalto.

ART. 33 - RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO

Ferma restando la disciplina di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio per motivi di pubblico interesse. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC e non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tale caso, il Committente si obbliga a pagare all'Aggiudicataria le prestazioni regolarmente eseguite nonché il valore dei materiali esistenti nel magazzino, oltre al decimo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 34 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Fatta salva l'applicazione delle procedure di accordo bonario e transazione di cui agli artt. 210, 211 e 212 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali saranno risolte di comune accordo tra le parti.
2. Nel caso di controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione Comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.
3. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione, interpretazione, validità e risoluzione del contratto che non siano attribuite dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è competente in via esclusiva il Foro di Pavia.
4. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 35 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., prima della stipula del contratto, l'appaltatore è tenuto a costituire la "garanzia definitiva", (in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e sm.i.) a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno accertato verso l'appaltatore.
2. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per in tutti i casi previsti dall'art. 117 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
3. La garanzia definitiva è prestata nella misura del 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione (importo contrattuale), al netto dell'I.V.A. A mente dell'art. 117 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia definitiva da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).
4. L'importo della garanzia può essere ridotto nei casi previsti dall'art. 106, comma 8 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.
5. L'importo del deposito cauzionale definitivo sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.
6. Ai sensi dell'art. 117, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. A mente dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la garanzia definitiva può essere resa in forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità previste all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.
8. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.
9. Ai sensi dell'art. 117, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10. In ogni caso la garanzia deve essere prestata con un'unica modalità.
11. Ai sensi dell'art. 117, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la garanzia deve prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

12. La fideiussione relativa alla cauzione definitiva opera sino all'adempimento di tutti gli obblighi previsti nel contratto d'appalto.

13. A mente dell'art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, degli stati di avanzamento dell'esecuzione o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva - pari al 20% dell'iniziale importo garantito - deve permanere vincolato fino alla data di emissione del certificato della verifica di conformità.

14. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Committente qualora essa, in fase di esecuzione del contratto, sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario ovvero qualora non risultasse più idonea a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto/ampliamento del servizio. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento.

15. In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo di appalto e previo avviso scritto da comunicare all'aggiudicatario.

16. In caso di proroga del contratto, la stessa sarà subordinata alla presentazione da parte dell'appaltatore di una nuova cauzione (o la proroga dei termini di scadenza della polizza in vigore) per il corrispondente periodo.

17. Resta salvo, per la stazione appaltante, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

ART. 36 – RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora l'Aggiudicataria non intenda accettare l'assegnazione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dal Committente.

ART. 37 - RECAPITO E REFERENTI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'Aggiudicataria è tenuta a comunicare, almeno 5 giorni prima dell'inizio del servizio, via Pec al Direttore dell'Esecuzione:

- Sede legale, amministrativa ed operativa, ovvero stabilmente funzionante con responsabili in loco con poteri decisionali rispetto ai problemi derivanti dalla gestione dei servizi;
- il nominativo degli addetti al servizio oggetto del presente capitolato, nonché il nominativo del Coordinatore del servizio al quale rivolgere le richieste in merito alle problematiche che dovessero sorgere relativamente al servizio,
- I relativi recapiti telefonici, PEC ed email, per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi.

L'appaltatore, con medesima modalità, dovrà comunicare ogni eventuale variazione successiva dei dati indicati ai punti precedenti.

ART. 38 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese per tasse, imposte e diritti inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto relativo all'appalto in oggetto e sua registrazione.

A mente dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Costituiscono parti integranti del contratto:

- L'offerta tecnica ed economica dell'impresa;
- Il presente capitolato-speciale d'appalto *firmato per accettazione* e il DUVRI.

ART. 39 - NORME CHE REGOLANO L'APPALTO

Per tutto quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente capitolato, si rimanda alla vigente legislazione applicabile in materia.

Al variare della normativa applicabile in materia, l'Aggiudicataria dovrà impegnarsi ad adeguarsi alla normativa vigente.

La ditta aggiudicataria dichiara di aver preso visione e di aver compreso tutti gli articoli del presente capitolato e di impegnarsi pertanto all'esecuzione del servizio oggetto d'appalto conformemente ad essi.

La ditta aggiudicataria dichiara di aver preso visione e di aver compreso in particolare le clausole degli articoli 14, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32 e 35 e di impegnarsi pertanto all'esecuzione del servizio oggetto d'appalto conformemente ad essi. Nel caso pertanto di mancata esplicita indicazione nelle proprie offerte di condizioni richieste dal presente capitolato, esse si intendono comunque accettate e garantite.

Offerte contenenti riserve e condizioni, o comunque clausole vessatorie, ai sensi dell'art. 1341 del C.C., che contrastino con quanto disposto dal presente capitolato saranno considerate non ammissibili alla valutazione.